



ORDINANZA N. 34 DEL 08/09/2017 Prot. n. 18475 del 08/09/2017

Oggetto: Zona di particolare rilevanza Urbanistica (Compensorio D4) -
Istituzione stalli di sosta residenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

VISTA la delibera di G.C. n.123 del 05/09/2017 che:

- individua l'area perimetrata nella planimetria allegata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/92 Codice della Strada "Zona di Rilevanza Urbanistica (compensorio D4) nella quale sussistono esigenze particolari di traffico;
- demanda al responsabile dell'area polizia locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 11, con apposita ordinanza, di individuare superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona D4, a titolo gratuito, **senza riserva di posteggio fino ad esaurimento degli stalli disponibili**

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- gli artt. nn. 5, 6, e 7, 39 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'elaborato grafico nella quale sono evidenziati gli stalli di sosta ai residenti nella zona denominata "D4";

Vista la propria determinazione n. 610 del 08/09/2017 "disposizioni per il rilascio dei contrassegni per la sosta dei residenti e dimoranti nella Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica denominata Compensorio D4";

Visto il parere del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 25 giugno 2014 sulla segnaletica da utilizzare per la delimitazione dell'area e le relative limitazioni alla sosta riservata ai soli residenti;

ORDINA

1. l'istituzione di stalli di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona di particolare rilevanza Urbanistica (denominata compensorio

- D4) come da elaborato grafico facente parte integrante del presente provvedimento;
2. che gli stalli destinati alla sosta dei veicoli dei residenti siano caratterizzati ed evidenziati da segnaletica orizzontale gialla, nonché da specifica segnaletica verticale;
 3. che la fruizione degli stalli di sosta sia subordinata al rilascio di un contrassegno rilasciato secondo le modalità di cui alla propria determinazione n. 610 del 08/09/2017;
 4. che l'utilizzo del contrassegno sia così regolamentato:
 - a) il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno, autorizza la sosta del veicolo negli stalli appositamente segnalati;
 - b) il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì alla possibilità di fruire degli appositi stalli disponibili fino ad esaurimento della capienza;
 - c) la mancata esposizione del contrassegno, l'esposizione del contrassegno non visibile o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell'autorizzazione;
 - d) si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non visibile o non rinnovato entro i termini previsti, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;
 5. il divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli di cui al punto 2 eccetto che per i veicoli muniti del contrassegno di cui al punto 4;
 6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
 7. All'Area Edilizia Pubblica e Ambiente, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 8. E' incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Il presente provvedimento entra in vigore a far data dal 11/09/2017

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale ed Amministrativa.

Assago, 08 settembre 2017

Il Comandante la Polizia locale

Comm. Capo Rocco Telesca

Allegato:

- *elaborato grafico individuazione aree di sosta per i residenti nell'Area di Particolare Rilevanza Urbanistica.*